



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza N° 22 del 27.04.2021

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i, art. 191 e Legge Regionale n. 45 del 19.12.2007 e s.m.i., art. 52, comma 1) –
Istituzione di un punto temporaneo di raccolta dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime in Località Le Morge

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle mareggiate che ciclicamente si verificano sul litorale costiero di Torino di Sangro si registra sulle spiagge demaniali marittime, sia libere che in concessione, l'accumulo di depositi di rifiuti vari spiaggiati di varia natura sia di origine naturale che di origine antropica;

CONSIDERATO che tali rifiuti devono essere rimossi per la salvaguardia dell'ambiente e per prevenire situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità nonché prevenire altresì l'instaurarsi di carenze igienico sanitarie;

ATTESO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti depositati sull'arenile ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero, con grande beneficio in termini ambientali ed economici per la collettività;

DATO ATTO che il servizio di igiene urbana viene garantito dalla società ECO.LAN spa con sede in Lanciano (CH), società a capitale interamente pubblico di cui il Comune di Torino di Sangro è azionista unitamente ad altri comuni della Provincia di Chieti;

DATO ATTO che la spiaggia di Lungomare Le Morge è di tipo prevalentemente sabbioso e che la rimozione dei rifiuti spiaggiati depositati presenta oggettivamente svariate difficoltà di selezione per categorie omogenee in loco nonché di accesso con i normali mezzi e attrezzatura di raccolta, per cui si rende necessario depositare i rifiuti rimossi dall'arenile su di un'area limitrofa e appositamente dedicata al deposito temporaneo e di facile accesso ai mezzi attrezzati;

VISTO l'art. 191, comma 1 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i., avente per oggetto "Norme in Materia Ambientale" che prevede la possibilità, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., ed in particolare il Titolo VII "Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi", l'art. 52 "Ordinanze contingibili ed urgenti"

VISTO il D.M. 08.04.2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – art. 183, comma 1) lettera cc) del D.lgs 152/2006 e s.m.i." e s.m.i.;

VISTE le direttive regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime appositamente emanate dalla Regione Abruzzo con la Circolare n. 1/2011 e seguenti Circolare n. 1/2014 e 1/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Torino di Sangro, non disponendo di un'area autorizzata, ha individuato un'apposita area presso idonea al deposito temporaneo di rifiuti spiaggiati prospiciente il depuratore di Località Le Morge e ubicata su porzione della particella catastale n. 325 del Foglio n. 15

DATO ATTO che il Servizio Tecnico del Comune di Torino di Sangro ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lga 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di igiene ambientale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2015;

ATTESO che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'Ambiente in deroga a quanto disposto con D.M. n. 08.04.2008 e s.m.i.;

RICHIAMATI, pertanto, i poteri di cui all'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che conferiscono al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RAVVISATA ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sovra espresse, emettere idoneo provvedimento;

VALUTATE, altresì, le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sottese;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nel testo in vigore

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTE la vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo, nonché la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;

VISTO l'art.7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI ISTITUIRE** un punto temporaneo di raccolta dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime in Località Le Morge, ubicato nell'area prospiciente il depuratore di Località Le Morge su porzione della particella catastale n. 325 del Foglio n. 15, come meglio indicato nella allegata planimetria;
- 2) **DI DARE ATTO** che le tipologie prevalenti dei rifiuti spiaggiati che temporaneamente potranno essere depositati sono riconducibili alle seguenti tipologie indicate nella Tab. 1 della Circolare 1/2011 emanata della Regione Abruzzo:

CER TIPOLOGIA

200301 Rifiuti urbani non differenziati
200303 Rifiuti da spazzamento stradale (sabbia e conchiglie)
200307 Rifiuti ingombranti
150101 Imballaggi in carta e cartone
150102 Imballaggi in plastica
150103 Imballaggi in legno
150104 Imballaggi metallici
150105 Imballaggi in materiali compositi
150106 Imballaggi in materiali misti
150107 Imballaggi in vetro
200140 Metalli ferrosi
191203 Metalli non ferrosi
160103 Pneumatici fuori uso
200199 Altre frazioni non specificate altrimenti

- 3) **DI DARE ATTO** che la ditta esercente il servizio di igiene urbana ECO.LAN spa provvederà all'avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti spiaggiati;
- 4) **DI STABILIRE** che la presente Ordinanza ha validità dalla data odierna e sino al 15.10.2021;

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale "www.comune.torinodisangro.ch.it" e trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministero della Salute,
- al Ministero delle Attività Produttive
- al Presidente della Regione Abruzzo
- alla Regione Abruzzo – Dip. Turismo – Serv. Politiche Turistiche e Demanio Marittimo;
- alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- alla locale Stazione Carabinieri,
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro,
- al Servizio Tecnico Comunale;
- al Servizio Amministrativo Comunale;



IL SINDACO

Nino Di Fonso

Nino Di Fonso

